



**Prefettura di Bergamo**  
Ufficio territoriale del Governo

Bergamo, 30 gennaio 2018

ALLA PROVINCIA DI BERGAMO

ALLA QUESTURA DI BERGAMO

AI COMUNI DELLA PROVINCIA DI BERGAMO

ALL'ANAS LOMBARDIA

ALLA REGIONE LOMBARDIA

E, PER SUO TRAMITE, ALLA LOMBARDIA MOBILITA'

ALL'ACI DI BERGAMO

ALLA F.C.I. – COMITATO PROVINCIALE DI BERGAMO

ALLA ACSI – COMITATO PROVINCIALE DI BERGAMO

ALLA R.C.S. SPORT – MILANO

ALLA A.S.D. FOUNDATION ORGANIZATION RUNNING

ALLA SPORT & WELLNESS S.R.L.

ALLA SOCIETA' PROGETTO LOMBARDA

E, PER CONOSCENZA, AL COMANDO PROVINCIALE DEI CARABINIERI DI BERGAMO

AL COMANDO GUARDIA DI FINANZA DI BERGAMO

AL COMANDO POLIZIA STRADALE DI BERGAMO

**OGGETTO: ORDINANZE INTERDIZIONE CIRCOLAZIONE STRADALE.**

Si fa seguito alla circolare di questo Ufficio n. 4840 del 2 febbraio 2015 inerente all'oggetto, per richiamare l'attenzione delle SS.LL. sulle tempistiche e le modalità per richiedere allo scrivente Ufficio l'eventuale adozione delle ordinanze di interdizione della circolazione stradale.

È noto che la Prefettura è deputata all'adozione di provvedimenti interdittivi della circolazione stradale nei casi previsti dal Codice della Strada e, segnatamente, agli artt. 6, 7 e 9.

La competenza di questo Ufficio residua, altresì, anche in relazione a manifestazioni non sportive che interessino le strade statali o provinciali allorquando sia necessario interdire la circolazione per il corretto svolgimento delle medesime.<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Si richiamano, a tal proposito, in particolare, la circolare n.555/OP/0001991/2017/1 del 7 giugno 2017 del Sig. Capo della Polizia riguardante le misure di *safety e security* necessarie per la corretta gestione delle pubbliche manifestazioni; la circolare n.0011464 del 19 giugno 2017 del Ministero dell'Interno-Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso



## **Prefettura di Bergamo**

Ufficio territoriale del Governo

Dal 23.6.2017, inoltre, è stato introdotto la disposizione di cui all'art. 22, comma 3 bis, del DL 50/2017 convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2017, n. 96 il quale recita che *"A decorrere dal 2017, le spese del personale di polizia locale, relative a prestazioni pagate da terzi per l'espletamento di servizi di cui all'articolo 168 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di sicurezza e di polizia stradale necessari allo svolgimento di attività e iniziative di carattere privato che incidono sulla sicurezza e la fluidità della circolazione nel territorio dell'ente, sono poste interamente a carico del soggetto privato organizzatore o promotore dell'evento e le ore di servizio aggiuntivo effettuate dal personale di polizia locale in occasione dei medesimi eventi non sono considerate ai fini del calcolo degli straordinari del personale stesso. In sede di contrattazione integrativa sono disciplinate le modalità di utilizzo di tali risorse al fine di remunerare i relativi servizi in coerenza con le disposizioni normative e contrattuali vigenti."*

Alla luce di ciò, appare necessario, per evitare ritardi nella gestione e nell'adozione dei provvedimenti di questo Ufficio ricordare che:

- gli organizzatori debbano prendere puntuali contatti con i Comuni sul cui territorio dovranno svolgersi le manifestazioni così da poter valutare, preventivamente, la fattibilità della manifestazione anche alla luce dei possibili oneri di cui all'art. 22, comma 3 bis, del DL 50/2017 convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2017, n. 96;
- le istanze di interdizione della circolazione stradale per manifestazioni sportive debbono essere presentate almeno 30 (trenta) giorni prima rispetto alla data della prevista manifestazione e, ove possibile, contestualmente alla trasmissione alla Provincia della richiesta di autorizzazione della manifestazione; per le manifestazioni non sportive per le quali occorre comunque l'interdizione della circolazione stradale l'istanza deve essere rivolta, contestualmente, agli Enti proprietari/concessionari delle strade, alla Prefettura, alla Questura, al Comando provinciale dei Carabinieri e al Comando Sezione Polizia stradale;
- la Prefettura adotterà l'ordinanza, ove di sua competenza: per le manifestazioni sportive, subordinandola al parere favorevole degli Enti proprietari/concessionari delle strade mentre per le manifestazioni non sportive subordinandola all'acquisizione dei pareri delle Forze di Polizia (Questura, Comando provinciale Carabinieri e Polizia stradale) che dovranno trasmetterli almeno 15 giorni prima rispetto alla data della prevista manifestazione (ove la richiesta da parte degli organizzatori non sia trasmessa contestualmente alle Forze di Polizia oltre che agli enti



**Prefettura di Bergamo**  
*Ufficio territoriale del Governo*

proprietari/concessionari delle strade si provvederà a chiedere eventuali motivi di ostatività sempre che vi siano i tempi tecnici);

- le ordinanze adottate dalla scrivente Prefettura saranno pubblicate esclusivamente, entro il giorno lavorativo antecedente alla prevista manifestazione, sul sito della Prefettura di Bergamo al link

<http://www.prefettura.it/bergamo/multidip/index.htm>

dove sulla destra è stata approntata una specifica sezione (**GARE CICLISTICHE E MANIFESTAZIONI**) dove sarà possibile individuare e scaricare i provvedimenti emessi.

**Tale forma di pubblicità sostituisce qualsivoglia comunicazione diretta sia nei confronti dei soggetti richiedenti sia nei confronti degli Enti ed organi in indirizzo che dovranno provvedere all'eventuale esecuzione.**

I destinatari della presente, ognuno per quanto di competenza, sono pregati, pertanto, di dare la massima pubblicità alla presente circolare e vogliano in particolare i Comuni nonché gli organizzatori in indirizzo (specificamente i Comitati provinciali) rappresentare alle associazioni/organismi interessati presenti sul proprio territorio ovvero ai propri associati le nuove modalità di adozione e di pubblicità delle ordinanze.

Si soggiunge, infine, al fine di evitare spiacevoli ritardi, che **allorquando la richiesta di interdizione della circolazione non pervenga almeno 30 (trenta) giorni prima dell'evento programmato, ai sensi dell'art. 9 C.d.S., questo Ufficio potrebbe non adottare tempestivamente il provvedimento di interdizione di propria competenza.**

Si ringrazia della consueta collaborazione.

Il Dirigente dell'Area III bis  
dott.ssa Patrizia Savarese